

Cassazione penale sugli importi depositati sui conti intestati al delegante estraneo ai fatti

Coniuge, somme sequestrabili

Confisca in relazione a reati tributari anche su non indagati

DI EMANUELE FISICARO

Le somme depositate su conti correnti intestati al coniuge, non indagato, possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione a reato tributario, ex Decreto legislativo n. 74 del 2000, se viene rilasciata una incondizionata delega al marito, indagato, ad operare sui conti. Così è stato deciso dalla Sezione terza penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 34551 dell'8 agosto 2023. Sul piano strettamente giuridico, va premesso che la ricorrente era coniugata con l'indagato in regime di separazione patrimoniale e le somme depositate sui conti correnti erano prevalentemente rinvenienti dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà. Al marito, però, era stata rilasciata una incondizionata delega ad operare. I giudici di legittimità hanno evidenziato l'esistenza di un orientamen-

to apparentemente ondivago sul tema; difatti -accanto a pronunce che hanno affermato che la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, si rinvengono decisioni dove si è precisato che questa situazione può non essere sufficiente "ex se" a dimostrare la piena disponibilità, da parte del delegato, delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte sua». La Corte evidenzia anche che «si è ulteriormente precisato che la delega ad operare rilasciata all'indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di



La sede del Tribunale di Bergamo

esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest'ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi». Detto altrimenti, secondo quanto affermato dalla Cor-

te di cassazione, per escludere la disponibilità delle somme in capo all'indagato, deve essere provato l'elemento causale relativo al conferimento della delega e di poteri gestori da parte del delegante. Tuttavia, secondo gli Ermellini, tali, marginali, divergenze non rilevano nel caso di specie, considerato che il Tribunale di Bergamo si è attenuto all'orientamento più garantista. La S.C. ha, pertanto,

condiviso l'iter logico che ha condotto il giudice dell'appello cautelare a confermare il rigetto dell'istanza di restituzione, considerato che la separazione dei beni non è "di per sé" elemento sufficiente ad escludere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12, dlgs 74 del 2000, se l'indagato ha utilizzato uti dominus i conti correnti in questione e su tali conti vengono «effettuati versamenti o disposizioni di pagamento in assenza di qualsivoglia rapporto gestorio ascrivibile alla tipologia del mandato», come verificatosi nel caso di specie. Come affermato dalla Sezione II penale della Corte con la sentenza n. 29692/2019 «ove la disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro sia desunta dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, va rilevato che lo specifico contenuto della delega diviene metro imprescindibile per valutare in quale misura l'atto negoziale sia in grado di attribuire, nel senso considerato dalle norme, la disponibilità delle somme depositate sui conti correnti, o utilizzabili mediante i rapporti bancari». Da qui la conclusione per cui la delega non può da sola ritenersi elemento dimostrativo del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro per l'esistenza di un negozio, riferibile alla struttura del mandato, che implica un dovere di rendere conto al titolare delle somme dell'attività svolta dal delegato. Ma anche nell'ipotesi in cui la delega non sia caratterizzata da limiti, secondo il precedente orientamento espresso dalla S.C., al dato documentale dell'esistenza di un negozio di delega rilasciata al soggetto che opera sul conto corrente sociale devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio, di ragionevole probabilità, considerata la sede incidentale in cui esso deve essere formulato e la finalità cui è diretto, circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare. Il Tribunale di Bergamo non si è limitato ad affermare la disponibilità da parte dell'indagato delle somme depositate sui conti intestati alla moglie esclusivamente sulla base della mera, ed incondizionata, delega ad operare, ma ha individuato ulteriori elementi, nelle circostanze per cui l'indagato ha utilizzato uti dominus i conti correnti, attingendo alle somme depositate nonché effettuando sugli stessi ingenti versamenti e disponendo accrediti provenienti da conti cointestati con la ricorrente.

La conoscenza della parte evita problemi al notaio

Nessuna responsabilità professionale del notaio per omessa indicazione dell'esistenza di vincoli limitativi sulla proprietà trasferita, se la parte contraente interessata ne era a conoscenza: lo hanno chiarito i giudici della III sezione civile nell'ordinanza n. 25278/2023, rigettando il ricorso di una parte avverso la decisione della corte d'appello. Nei fatti era accaduto che con atto di citazione era stato chiamato in giudizio un notaio responsabile, stando alla ricostruzione del ricorrente, di non aver effettuato correttamente, in sede di stipula di un contratto di compravendita, le visure sull'immobile oggetto di trasferimento: il professionista non si era pertanto avveduto dell'esistenza di una trascrizione di una domanda giudiziale sullo stesso. Nel merito se ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, che venivano individuati nel prezzo di vendita da restituire all'acquirente, ed al pagamento delle spese del giudizio di esecuzione.

Secondo il collegio di legittimità tuttavia, in ciò confermando l'operato dei giudici di secondo grado, nel caso di specie andava esclusa la responsabilità professionale in capo al notaio dal momento che dai documenti prodotti in giudizio era emerso che le parti contraenti non potevano ignorare l'esistenza del vincolo pregiudizievole in quanto destinatarie, poco prima della vendita, di un atto di costituzione in mora, il che avrebbe dimostrato senza ombra di dubbio che al momento della stipula erano consapevoli del pregiudizio. Era stato dunque correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà sui immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente l'esistenza di quei vincoli, non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di causalità tra l'omessa informazione e la stipulazione dell'atto traslativo».

Adelaide Caravaglio

L'indennizzo complessivo fa scattare il palmario

Dopo che l'avvocato ha vinto la causa per il neonato vittima di malasanità, conta l'importo complessivo liquidato a titolo di risarcimento per i genitori e il minore per far scattare il palmario previsto dall'accordo fra il professionista e il cliente: unica è la dolorosa vicenda per i primi e il secondo, unica la causa da vincere e il risultato da conseguire; sbaglia dunque il giudice del merito a considerare separatamente le somme riconosciute ai genitori da una parte e al minore dall'altro escludendo il raggiungimento della soglia minima stabilita per il "premio" al legale. Così la Cassazione nell'ordinanza 25117/23, pubblicata il 23 agosto dalla seconda sezione civile. È accolto in parte uno dei motivi di ricorso proposti dal professionista: sbaglia il Tribunale a liquidare soltanto 106 mila euro in favore del legale che ha assistito l'intera famiglia dopo che la bambina è rimasta paralizzato alla nascita per l'errore medico nella gestione del travaglio e del parto. I genitori firmano una lettera in cui si impegnano a versare all'avvocato un palmario di 100 mila euro se il risarcimento sarà superiore a 1 milione e di 150 mila in caso di somma maggiore. E in effetti in primo grado l'importo complessivo supera i 3,2 milioni: 2,5 alla bambina, Quasi 343 mila a ciascun genitore, circa 13 mila per la sola madre. In appello il difensore svolge il suo mandato fino alle memorie conclusionali di e replica, poi all'improvviso gli è revocato l'incarico: il giudizio si conclude col rigetto del gravame dell'Als e con la liquidazione di 57 mila euro di spese in favore delle tre parti vincitrici. È vero: nella lettera d'impegno i genitori spendono soltanto i loro nomi e non fanno alcun riferimento alla posizione processuale della figlia rappresentata e quindi va esclusa l'obbligatorietà del patto nei confronti di quest'ultima. Ma è sbagliato escludere il raggiungimento della soglia prevista per il palmario perché nell'atto firmato dai genitori si fa riferimento al «risarcimento complessivo» e alla «vittoria» nella «nostra causa», senza distinguere fra quanto riconosciuto all'uno e all'altro coniuge e alla figlia all'epoca minore. Ora la parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata